

Numero della proposta

1

1

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da / Deputato *Sineo*

nella tornata del 1. Aprile 1867.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

4. 7. 8.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *2 Aprile 1867.*

" della sviluppo

della presa in conside

29

Progetto di legge sulla
responsabilità ministeriale.

Art. 1

I ministri sono per tutti
agenti e responsabili
dell'autorità governativa
responsabili degli atti di
governo o d'amministrazione
ai quali hanno apposta la
loro firma o prestato il loro
concordo.

I ministri sono inoltre
responsabili di tutti gli
atti che provengono
dell'esercizio dell'autorità
del re e dalle prerogative
della corona.

Art. 2

La Camera dei deputati può
ordinare l'arresto dei ministri
per ogni ~~reazione~~ crimine
o delitto che leda l'interesse
od il decoro della nazione.

Art. 3

L'arresto dei ministri
ordinato dalla Camera
elettrice, sarà permesso
dopo il voto del Senato
di deputati non maggior di 15 in tutto.
Questa Camera non si riunisce

di tutti i probieri che sono
attribuiti dal codice di procedura
al procuratore generale ed
alla sezione d'accusa. Si
conserva in tutto il resto
del processo, ma non oltre la
sua esclusione la testimonianza
siolta la camera.

Art. 6

La camera dei deputati, fino
all'apertura della sessione
abbandona l'accusa, la quale
in questo caso, si considera come
non avvenuta.

Art. 5

Il complice del reo, che sia
effettivamente congiuntamente
con esso, e giudicato nelle medesime
forme.

Art. 6

L'accusa contro il ministro
non può essere ordinata dalla
camera dopo tre anni dal
giorno in cui il
ministro cessò dalle funzioni.

Art. 7

Il presidente del Senato, oppure
sempre la commissione dell'accusa
ordinata dalla camera dei deputati
consoccherà il Senato, che si costituirà
costituito in alta corte di giustizia.
La commissione della camera
eletta e costituita presso il Senato
le funzioni del ministero pubblico.

Art. 8

Non potranno essere nell'alta
corte di giustizia i Senatori che
siano stati nominati o ree
prima della accusa.

L'istituzione di un tribunale
 con regolamento speciale
 per il modo di esercitare le proprie
 prerogative. Il regolamento stesso
 giudice, in tutti i casi, sono
 contenute nei regolamenti
 speciali dell'istituzione, si procederà
 secondo le norme prescritte dal
 codice di procedura penale.

Riccardo Sineo

Office 1/2

Onorevoli Colleghe

Erano poco meno di 19 anni, ~~che~~ il Governatore
Subalpino nominava una Commissione per la compilazione
della legge sulla responsabilità ministeriale, considerata
così da tutti i partiti quale complemento indispensabile dello
Statuto. Non fu proposta la Commissione in omaggio al suo compito,
e fu depositata il suo lavoro nelle mani del Guardasigilli,
e questa stava per presentarlo al Senato, quando le
guerre lusitane avvenimenti posero termine prematuro a
quel regno fecondo di nobili iniziative.

Profittai della sosta che seguì uno dei periodi del regno
attuale, nella grande impresa della ristrutturazione della magi-
stratura italiana, per formulare, d'accordo con parecchi e onesti
colleghe di varie frazioni, un nuovo progetto, che fu preso in
considerazione dalla Camera Subalpina col consenso di tutti
di quel tempo.

^{è riprodotto}
~~Il progetto~~ lo stesso progetto, nelle sessioni successive, ~~che~~
fu preso in considerazione nella prima legislatura del regno
attuale, nominata la Commissione per l'esame di esso.

Le preoccupazioni che affesero l'ultima parte di quella legisla-
tura, e che non cessarono nella successiva, arrecarono nuovo
ritardo alla discussione definitiva del progetto.

Fortuna in ora, per quanto mi pare, un era di pacifico interno
organamento, mi erdo in obbligo di riproporre lo stesso pro-
getto, dopo averlo riveduto accuratamente e ridotto a termini
più ristretti, per renderne più facile e più breve la discussione.
Il Codice penale attuale, a differenza di quello austro del
Piemonte, mi sembra prevedere sufficientemente i reati che
possono cadere nella cerchia della responsabilità degli agenti
del potere esecutivo.

Art. 4 La Camera dei deputati può fino all'apertura del dibattimento, abbandonare l'accusa, la quale in questo caso si considera come non avvenuta.

Art. 5 I Complici dei Ministri potranno essere accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 6 L'accusa contro il ministro non può essere ordinata dalla Camera dopo trascorsi sei anni dal giorno in cui il ministro cessò dalle sue funzioni.

Art. 7 Il Presidente del Senato, appena avuta comunicazione d'una accusa ordinata dalla Camera dei deputati, convocherà il Senato, che resterà costituito in alta corte di giustizia.

La Commissione della Camera eserciterà presso il Senato le funzioni del ministero pubblico.

Art. 8 Non possono sedere nell'alta corte di giustizia i senatori che non siano stati nominati un anno prima dell'accusa.

Art. 9 Ciascuna Camera provvederà con regolamento speciale pel modo d'esercitare le ^{proprie} prerogative e si nell'accusa che nel giudizio.

In tutti i casi non contemplati dai regolamenti speciali delle Camere si procederà secondo le norme prescritte nel Codice

di procedura penale.

All'orig. firmo Dep. Sincò Riccardo



64
Onorevoli colleghi

Di loro poco meno di
anni '19 che il governo del
re Subalpino nominò una
commissione per la
congiunzione della legge sulla
"responsabilità ministeriale",
considerata così da tutte le
partiti quale complemento
indispensabile della Costituzione.
Non fu apposto la commissione
indugiò al suo compito. E il
deputato sotto il suo tavolo
nelle mani del grande sigillo,
e questi "Miserere" presentate
al Senato, a ridere del re,
quando l'ultimo avvenimento
potere terminò prematuro
a quel rege facendo di molti
grandi iniziative.

Profittai della sosta che
dovetti fare nei periodi del
regno attuale, nel momento
iniziativa della ricostituzione
della nazionalità italiana, per
formolare, d'accordo con
qualche onorevole collega
di varie frazioni, un nuovo
progetto, che fu preso in

considerazione della Camera
Subalpina, col consenso dei
ministri di quel tempo
ripresussì lo stesso
progetto nelle sessioni
successe. Esso fu però
ancora in considerazione
della prima legislatura
del regno d'Italia, dove
fu nominata una commissione
per l'esame di esso.

Le preoccupazioni che
costoro l'ultima parte di
quella legislatura, e che
non cessarono nelle successe
a causa non nuovo ritardo
alla discussione definitiva
del progetto.

Vorta ancora, per quanto
mi pare, una era di quiete
interno organizzate, mi è venuto
in obbligo di riproporsi lo stesso
progetto, che ho cercato dopo
averlo ripresentato nuovamente

173
e rivolte a termini più ristretti
per rendere più facile
più breve l'addeuazione.

Il codice parso è allineato
a differenza di quello antico
del Piemonte, cui sembra
presedere sufficientemente
i reati che possono cadere
nella cerchia della responsabilità
degli agenti del potere
esecutivo.

Le minute regole di
procedimento, si può l'
accusa che per giudizio, né
potere poterli sanire, in
forma di regolamenti interni,
da la mena delle due camere.

E Eliminar consequentemente
dal progetto tutto ciò che
si attiene alla specificazione
dei reati per i quali l'accusa
può essere ordinata ed alle
forme del ^{giudizio} procedimento,
limitandone a quelle che
possono essere materia di accusa
qualunque ^{crimine} (e si è degli
interessi o del decoro della
nazione, e che abbia da
osservarsi il codice di procedura

penale in ciò che non
sarà altrettanto provvista
dai regolamenti parlamentari

Devo dire il progetto,
così ridotto, non
meno del primitivo,
ben presto accoglierà
presso le S. S. 4/4, e che
esse vogliono ad ogni modo
saggiare con quella
sagacità sollecitudine
che deve ispirare il
cuore del paese in
tutti i casi d'argomento.

39

Progetto di legge
Sulla responsabilità ministeriale.

Art. 1

I ministri e gli altri agenti
e rappresentanti dell'autorità
pubblica sono responsabili degli
atti di governo o di amministrazione
ai quali hanno apposta la
loro firma o prestato il loro
consenso.

I ministri sono inoltre
responsabili di tutti gli
atti che provengono dall'
esercizio dell'autorità del
Re e della prerogativa della
corona.

Art. 2

La Camera dei Deputati può
ordinare l'accusa dei ministri
per ogni crimine o delitto
che tocca gli interessi o il
decoro della nazione.

Art. 3

L'accusa dei ministri ordinata
dalla Camera e letta, sarà
promossa davanti al Senato

Da una commissione di
deputati non maggiore
di 15 membri.

Questa commissione
si rivestita di tutti i poteri
che sono attribuiti dal
cod. di proc. pen. al P. M.
generale ed alla sezione
di accusa. ~~La stessa~~
esercita
tuttavia in tutto il resto
del processo, anche nel
caso di chiusura della
sessione o di scioglimento
della camera.

Art. 4

La camera dei deputati
può, fino all'apertura
del dibattimento, abbandonare
l'accusa, la quale, in
questo caso, si considera
come non avvenuta.

Giuruplin' dei misse' illi
potranno essere accenti
longiamente con essi,
e giudicati nelle medesime
forme.

Art. 6

L'accusa contro il ministro
non puo' essere ordinata
dalla camera dopo l'assess.
Sci anni dal giorno in cui
il ministro cessò delle
sue funzioni.

Art. 7

Il Presidente del Senato,
appena riceve comunicazione
dell'accusa ordinata dalla
camera dei deputati, convocerà
il Senato, che resterà
costituito in alta corte
di giustizia.

La commissione della
camera letteraria esisterà
presso il Senato le funzioni
del ministero pubblico.

Art. 8

Non potran' essere scelti
alla corte di giustizia i giudici
che non siano stati nominati
una anno prima dell'accusa,

Art. 10

Ciascuna camera procederà
con regolamento speciale
per modo di esercitare le
~~prerogative che spettano~~
~~ad una camera d'otto proprie~~
prerogative di nulli
accuse che nel giudizio.

Quando i casi non
contemplati dai regolamenti
speciali delle camere si
prenderà secondo le norme
prescritte dal codice di
procedura penale.

Giuseppe Sisco

Progetto di legge
sulla responsabilità ministeriale.

Art. 1

Governatori e gli altri agenti e rappresentanti dell'esecutivo sono responsabili innanzi al Parlamento e d'annunciare i loro nomi, quali hanno apposto la loro firma e prestato il loro consenso.

Il ministro sono inoltre responsabili di tutti gli atti che si propongono dall'esercizio dell'autorità in nome della prerogativa della corona.

Art. 2

La Camera dei deputati può ordinare l'accusa del ministro per un crimine o delitto (adesso degli interessi o del nome della nazione).

Art. 3

L'accusa del ministro, ordinata dalla Camera dei deputati, è discussa, sarà promossa davanti al Senato da una commissione di deputati non maggiore di 15 membri.

Questa commissione è investita di tutti i poteri che sono attribuiti dal codice di procedura penale al promotore generale ed alla giuria ed essa può, conserata in tutto il corso del processo, anche nel caso in cui si discusse la sessione o si sottra la Camera.

Art. 4

La Camera dei deputati può, fino all'approvazione del dibattimento, abbandonare l'accusa, la quale, in questo caso, si considera come non avvenuta.

Art. 5

Il complice del ministro potesse essere accusato congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 6

L'accusa contro il ministro non può essere ordinata dalla Camera dopo l'insediamento del giorno in cui il ministro cessa dalle sue funzioni.

Art. 7

Il Presidente del Senato, appreso
avuta comunicazione dell'accusa
ordinata dal senatore, se è depositata,
contocherà il Senato, che resterà
costituito in alta corte di giustizia.
La commissione della Camera
~~deputata~~ ~~esecutiva~~ presso il
Senato le funzioni del ministero
pubblico.

Art. 8

Non potranno sedere nell'alta
corte di giustizia i senatori che
non siano stati nominati
ciascuno prima dell'accusa.

Art. 9

Ciascuna camera procederà
con regolamento speciale per modo
di esercitare le proprie prerogative
si nell'accusa che nel giudizio. In
tutti i casi non contemplati dai
regolamenti speciali della camera
si procederà secondo le norme
previste dal codice di procedura
penale.

Principio Sineo

Ufficio 7mo

Annuncio alla lettura
Dagli Uffici 6^o, 7^o 8^o

Adesso in considerazione della Parola
del 2. Aprile 1869.